

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette marzo duemiladodici, in Cagliari, Piazza Galileo Galilei, civico n° 17, alle ore diciassette,

27 marzo 2012, alle ore 17,00,

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente

il dottor Rodolfo Cancedda, nato a Gesico il giorno 19 dicembre 1950, residente in Quartu Sant'Elena, Via Ponza, civico n° 12, codice fiscale CNC RLF 50T19 D994K, intervenuto in qualità di presidente dell'"Associazione Sarda degli Enti Locali (A.S.E.L.)", con sede legale in Cagliari, Piazza Galilei, civico n° 17, codice fiscale 80021430923.

Il dottor Rodolfo Cancedda, dell'identità personale del quale sono certo, ha dichiarato che, in seguito a formale convocazione, per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati gli associati all'A.S.E.L. per discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel seguente

ordine del giorno

- Modifica degli articoli 7 e 8 dello statuto dell'associazione e adozione del nuovo statuto con atto pubblico finalizzato all'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Il dottor Rodolfo Cancedda mi ha invitato ad assistere ai lavori dell'assemblea e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti dell'assemblea e delle deliberazioni che gli associati all'A.S.E.L. adotteranno e io, aderendo alla sua richiesta, do atto di quanto segue:

secondo le disposizioni dello statuto sociale, ha assunto la presidenza dell'assemblea lo stesso dottor Rodolfo Cancedda il quale ha constatato:

- che sono presenti insala gli associati che figurano nell'elenco che lo stesso presidente, dispensandomi espressamente dal dargliene lettura, mi ha consegnato affinché sia allegato a questo verbale con la lettera "A.

- che sono presenti per il consiglio direttivo e per la giunta esecutiva dell'associazione i membri di tali organi i nominativi dei quali sono contenuti nell'elenco allegato con la lettera "A";

- che sono presenti per il collegio dei revisori dei conti dell'associazione il presidente il ragioniere Gianfranco Piu e il revisore dottoressa Paola Lai;

- la conseguente valida costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, ha preso egli stesso la parola e ha esposto agli intervenuti le ragioni per

le quali si vorrebbe ottenere per l'associazione il riconoscimento della personalità giuridica e ha dato loro lettura delle modifiche statutarie che sarebbe opportuno adottare per i fini esposti prima.

Lo stesso presidente, infine, riservandosi di produrre alle competenti autorità amministrative la documentazione che riguarda l'operazione in sede di esame della richiesta di attribuzione all'associazione della personalità giuridica, ha attestato, e il presidente del collegio dei revisori in nome dello stesso organo lo ha confermato, che il patrimonio dell'associazione ammonta attualmente all'incirca a euro 415.840,26 (quattrocentoquindicimilaottocentoquaranta virgola ventisei) e che esso è costituito per euro 106.702,48 (centoseimilasettecentodue virgola quarantotto) dal saldo creditore del conto corrente bancario intestato all'associazione, per euro 268.649,70 (duecentosessantottomilaseicentoquarantanove virgola settanta) dal valore dell'immobile nel quale ha sede l'associazione e per euro 40.488,08 (quarantamilaquattrocentottantotto virgola zero otto) dal valore degli arredi e delle macchine per ufficio di proprietà dell'associazione che si trovano all'interno della sua sede.

Gli associati,

con voto espresso in modo palese, hanno deliberato
all'unanimità

di adottare il nuovo testo di patti associativi che il presidente, dispensandomi espressamente dal darne lettura ai presenti, mi ha consegnato affinché sia allegato a quest'atto con la lettera "B".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente, alle ore diciassette e venti minuti, ha dichiarato sciolta l'assemblea.

Il dottor Rodolfo Cancedda, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, ha dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto allo stesso dottor Rodolfo Cancedda il quale, in seguito a mia domanda, l'ha dichiarato conforme alla propria volontà e a verità, alle ore diciassette e venticinque minuti, è firmato in fine e a margine del foglio intermedio dalla stessa parte e da me.

Consta l'atto di due fogli in parte da me manoscritti e in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime tre facciate e diciotto righe.

Rodolfo Cancedda

Carlo Mario De Magistris

Statuto dell'Associazione Sarda degli Enti Locali (A.S.E.L.)

Articolo uno

Denominazione. Iscrizione dei soci.

È costituita con sede in Cagliari, Piazza Galilei, civico n°17, l'Associazione Sarda degli Enti Locali (A.S.E.L.), senza scopo di lucro, operante in Sardegna.

Possono farne parte tutti gli enti locali (Comuni, Province, Unione dei Comuni, Consorzi, Comunità Montane), enti pubblici economici e tutti gli enti rappresentativi d'interessi diffusi, i quali accettano il presente statuto e s'impegnano a osservarne le norme.

Articolo due

Finalità.

L'A.S.E.L. persegue le seguenti finalità:

- a) rappresentare gli interessi e tutelare i diritti degli associati dinanzi alla Regione e agli organi periferici dello Stato;
- b) offrire agli associati consulenza legale, tecnica, amministrativa e fiscale su tutte le questioni di competenza degli enti associati;
- c) promuovere lo studio di problemi d'interesse degli associati; curare la formazione amministrativa, giuridica e culturale degli amministratori e dei dipendenti, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione diretti agli amministratori e ai funzionari degli enti associati e anche con la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi;
- d) incoraggiare, anche in collaborazione con gli enti associati, iniziative volte a diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e a incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale;
- e) valorizzare l'esperienza degli ex amministratori locali anche attraverso la partecipazione a consulte costituite per l'esame di specifici problemi;
- f) promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra gli enti associati;
- g) ricercare forme di collegamento e di consultazione con organi dello Stato, della Regione e della Provincia;
- h) sviluppare il più vasto rapporto con le altre associazioni di enti locali, aderendo al coordinamento delle associazioni medesime, per costruire e rafforzare un fronte unitario delle rappresentanze comunali;
- i) stabilire rapporti e gemellaggi con analoghe associazioni di altre regioni e paesi d'Europa e del mondo per valorizzare il sistema delle autonomie;
- j) curare il collegamento tra gli amministratori degli enti aderenti per la trattazione di problemi comuni;
- k) partecipare a iniziative assunte dalle istituzioni regionali, nazionali, comunitarie;

1) promuovere e partecipare a progetti di formazione professionale banditi nell'ambito dei programmi attivati in applicazione di leggi di settore (nazionali, regionali, dell'Unione Europea, etc.). La partecipazione (nelle varie forme consentite) deve essere finalizzata a promuovere figure professionali capaci di favorire nuove opportunità occupazionali.

Articolo tre

Adesione, recesso ed esclusione dei soci

Oltre i soggetti determinati nell'articolo uno, possono aderire all'A.S.E.L., a titolo individuale, gli ex sindaci e gli ex presidenti di Provincia e i segretari degli enti locali della Sardegna che, in accordo con gli scopi dell'associazione, facciano domanda, sottoscrivano la quota associativa e siano ammessi con delibera del consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso che dovrà essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito di formale deliberazione delle rispettive giunte, tempestivamente adottate e fatte pervenire all'associazione, per quanto riguarda gli enti; per mezzo di comunicazione scritta in carta semplice firmata, per le persone fisiche. Il recesso avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è comunicato.

L'adesione all'associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente statuto.

A tutti i soci, senza distinzione di sorta, è garantita l'uniformità del rapporto associativo e dell'applicazione delle regole associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione. Agli stessi è altresì garantito il diritto di voto per tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea e, nel rispetto dell'art.148, comma 8, lett. c, del d.P.R. 917/86, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per morte, recesso e per esclusione.

L'esclusione dei soci è dichiarata dal consiglio direttivo, a suo motivato giudizio, per gravi inadempienze agli obblighi associativi.

Prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli la facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima richiesta di riammissione all'assemblea dei soci. Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo associativo. Si applica in ogni caso l'art.148, comma 8, lettera f), del d.P.R. n.917/86.

Articolo quattro

Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto (osservato il citato art.148, comma 8, lett.c, d.P.R. 917/86);
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione riguardante la gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d) a versare la quota associativa annuale;
- e) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo cinque

Organi.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

La durata degli organi è stabilita in cinque anni.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

Art. 6

Requisiti per l'elezione negli organi.

Può essere eletto negli organi sociali chi ricopre le seguenti cariche:

sindaco, assessore o consigliere comunale;
presidente o amministratore di enti locali associati (Unioni e Consorzi di Comuni) e di enti pubblici economici.

I soci individuali di cui all'art.3 possono essere eletti esclusivamente nel consiglio direttivo e nella giunta esecutiva per la quota stabilita dagli articoli dieci e undici.

Il presidente deve possedere il requisito minimo di consigliere comunale.

La carica di presidente è incompatibile con quella di assessore o presidente di Provincia o della Regione. Se eletto, successivamente decade.

Articolo sette

Costituzione e funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, rappresentanti di enti associati e soci individuali.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun associato mediante comunicazione postale, o mediante telefax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere riunita in seconda convocazione prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea dei soci è sovrana, le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. A essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente statuto o per delega dell'assemblea stessa.

Le deliberazioni sono depositate presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altro amministratore dello stesso ente o da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

A ciascun socio spetta un unico voto.

Articolo otto

Assemblea.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dai rappresentanti degli enti e dai soci individuali.

Il presidente è eletto dall'assemblea ed è coadiuvato da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza dei soci individuali.

I vicepresidenti rappresentano l'associazione in caso di assenza o impedimento del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un decimo degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Tuttavia, per modificare lo statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione di almeno un quinto degli associati. L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo ed è presieduta dal presidente dell'associazione.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o della metà dei membri del

consiglio direttivo.

Articolo nove

Competenze dell'assemblea ordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere il presidente e i membri del consiglio direttivo;
- b) sfiduciare il presidente e il consiglio direttivo;
- c) nominare i revisori dei conti;
- d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo presentato dal consiglio direttivo;
- e) approvare le linee generali dell'attività dell'associazione.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e deliberazione riguardando alla devoluzione del patrimonio residuo;
- b) approvare e modificare lo statuto dell'associazione e gli eventuali regolamenti interni;
- c) deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Articolo dieci

Il Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di venti membri, come stabilito dall'assemblea all'atto della nomina; almeno tre quarti dei membri del consiglio direttivo devono essere eletti tra i rappresentanti degli enti associati e almeno un quarto fra i soci individuali.


Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente dell'associazione.

Per la validità della seduta deve partecipare in prima convocazione la maggioranza assoluta dei membri, in seconda, da tenersi almeno un'ora dopo, è sufficiente la presenza di un terzo dei membri.

Il consiglio direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su iniziativa della giunta esecutiva.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno i membri della giunta esecutiva;
 - b) proporre annualmente l'importo della quota associativa annuale e del contributo per la partecipazione ai convegni e ai seminari;
 - c) predisporre lo schema del bilancio di previsione e le linee programmatiche annuali dell'attività dell'associazione;
 - d) predisporre lo schema del conto consuntivo con la relazione dell'attività svolta, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
 - e) eleggere il nuovo presidente in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato con il voto favorevole
- 

- della maggioranza assoluta dei suoi membri;
f) decidere la convocazione dell'assemblea;
g) controllare il lavoro della giunta esecutiva.

Articolo undici

La giunta esecutiva.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, che la presiede e da un minimo di cinque e un massimo di sette componenti nominati dal consiglio direttivo nel proprio seno.

Due membri della giunta esecutiva sono nominati tra i soci individuali.

Spetta alla giunta esecutiva:

- a) nominare il direttore, i consulenti e i collaboratori, assumere il personale dell'associazione e determinare i relativi compensi;
- b) deliberare l'adesione e la partecipazione ad altre associazioni o enti;
- c) designare i propri rappresentanti in seno ad altri organismi.

La giunta esecutiva esercita inoltre le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.

Per la validità della seduta deve partecipare la maggioranza assoluta dei membri.

Articolo dodici

Decadenza.

La decadenza dagli incarichi sociali può verificarsi per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti;
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo.

Articolo tredici

Il presidente.

Il presidente

- ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge;
- presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva;
- nomina, fra i membri della giunta esecutiva, due vicepresidenti, uno dei quali scelto tra i soci individuali.

Il presidente, in caso d'urgenza, può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti a ratifica della giunta esecutiva nella prima riunione utile.

Articolo quattordici

Il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri estranei agli altri organi dell'associazione, dei quali almeno uno iscritto all'albo dei revisori contabili, con funzioni di presidente.

Il collegio esamina ed esprime il proprio parere sul conto consuntivo ed esercita tutte le verifiche tecniche sulla gestione delle risorse finanziarie dell'associazione.

Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo e dell'esecutivo.

Articolo quindici

Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dovute dagli enti associati e dai soci individuali;

b) da eventuali contributi statali, regionali e di altri enti.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai beni mobili e immobili pervenuti a essa a qualsiasi titolo.

Il contributo finanziario annuo dovuto dagli associati è determinato con deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo annuale.

L'esercizio finanziario annuale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo (o conto consuntivo annuale), con la relazione dell'attività svolta, accompagnato dal bilancio preventivo, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea; il bilancio consuntivo deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione e deve essere messo a disposizione degli associati nella sede nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, con facoltà degli associati di prenderne visione e di estrarne copia.

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi vigenti.

Articolo sedici

Struttura amministrativa e tecnica.

L'organizzazione operativa è composta dal direttore, dai collaboratori amministrativi e dai consulenti tecnici.

Articolo diciassette

Il direttore.

Il direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'associazione, provvede all'attuazione delle decisioni assunte dai suoi organi e dà esecuzione alle previsioni di bilancio.

Il direttore svolge le funzioni di segretario delle sedute dell'assemblea, del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al presidente.

Articolo diciotto

Norma finale.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio netto dell'associazione sarà devoluto agli enti locali associati in proporzione alle quote versate, con vincolo di destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lett.b, del d.P.R. 917/86.

In caso di controversie tra i soci o tra questi e l'associazione e i suoi organi, è competente il foro di Cagliari.


Per quanto non espressamente previsto, s'intendono integralmente richiamate e recepite le disposizioni di cui all'art. 148, comma 8, del T.U.I.R., del codice civile e del Testo Unico degli Enti Locali.


Rodolfo Cancedda

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale, registrato in Cagliari in data
28 marzo 2012 col n° 22833, serie 1T, col pagamento di euro
168,00.

Cagliari, 10 aprile 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke. Below the signature is a large, hand-drawn checkmark.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100